

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

## **TITOLO II**

### *DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI*

#### **Capo I**

*Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga)*

#### **Art. 44**

*(Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale 34/1988 )*

1. L' articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), è sostituito dal seguente:

#### **<<Art. 2**

*(Catasto delle valanghe)*

1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di valanghe, individua le zone percorse da valanghe cadute, osservate e rilevate.

2. Il catasto è il sistema informativo dinamico finalizzato al censimento dei fenomeni valanghivi che interessano il territorio regionale, mediante la raccolta delle informazioni su schede comprendenti dati e informazioni cartografiche ed iconografiche, fra cui gli standard stabiliti dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA).

3. Il catasto di cui al comma 2 descrive l'evoluzione dei siti valanghivi della Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga di cui all'articolo 3.>>.

## **Art. 45**

*(Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale 34/1988 )*

1. L' articolo 3 della legge regionale 34/1988 è sostituito dal seguente:

### **<<Art. 3**

*(Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga)*

1. La Direzione centrale competente in materia di valanghe elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000.

2. La CLPV è approvata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato agli Enti interessati fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono a recepire la CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale.

4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina prevista per le aree a pericolosità molto elevata (P4) definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell' articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).>>.

## **Art. 46**

*(Modifica all' articolo 5 della legge regionale 34/1988 )*

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 34/1988 le parole << Direzione regionale della pianificazione territoriale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di tutela geologica, >> e le parole << Direzione regionale delle foreste >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di valanghe >>.

## **Capo II**

*Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)*

### **Art. 47**

*(Modifica all' articolo 29 della legge regionale 9/2007 )*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

### **Art. 48**

*(Modifica all' articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 )*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

**<<5 bis.** Per le finalità di cui all'articolo 86 bis la Regione è autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi:

**a)** fino al 100 per cento della spesa sostenuta per la copertura delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione stessa;

**b)** fino all'80 per cento della spesa sostenuta per la redazione dei piani di gestione associata dei terreni conferiti dai soci ai fini dell'articolo 86 bis, comma 2.>>.

### **Art. 49**

*(Inserimento dell'articolo 86 bis nella legge regionale 9/2007 )*

1. Dopo l' articolo 86 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

#### **<<Art. 86 bis**

*(Associazioni fondiarie)*

**1.** La Regione promuove le associazioni fondiariae quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.

**2.** Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce la gestione associata di piccole proprietà terriere al fine di:

**a)** consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;

**b)** concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;

**c)** prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;

**d)** favorire il ripristino dei terreni incolti e abbandonati di cui all'articolo 86.

**3.** La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.

**4.** Le associazioni fondiariae sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

**5.** L'ordinamento delle associazioni fondiariae è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

**6.** Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiariae.

**7.** La Regione riconosce alle associazioni fondiariae la qualità di soggetto operatore ai fini di cui alla legge regionale 10/2010 .>>.

## **Art. 50**

*(Modifiche all' articolo 88 della legge regionale 9/2007 )*

1. All' articolo 88 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** il comma 4 è sostituito dal seguente:

**<<4.** Al personale operaio dipendente possono essere applicati, ad integrazione del contratto di cui al comma 1, compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica:

**a)** la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL preso a riferimento;

**b)** in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), accordi, sottoscritti con i soggetti aventi rappresentatività sindacale, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.>>;

**b)** dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

**<<4 bis.** La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

**a)** il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione generale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;

**b)** entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;

**c)** trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi,

il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;

**d)** qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.>>.

### **Art. 51**

*(Modifica all' articolo 89 della legge regionale 9/2007 )*

**1.** Dopo il comma 2 bis dell'articolo 89 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

**<<2 ter.** Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali può ricorrere a servizi di assistenza e consulenza in materia di lavoro, in particolare, per la gestione del personale operaio e per le procedure relative all'integrazione contrattuale di cui all'articolo 88, comma 4 bis, e alla conciliazione di cui al comma 1.>>.

### **Art. 52**

*(Modifica all' articolo 92 della legge regionale 9/2007 )*

**1.** Il comma 8 dell'articolo 92 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

**<<8.** La Direzione centrale competente è autorizzata a disporre la sospensione dei lavori:

**a)** nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA;

**b)** nei casi in cui si accerti che il direttore dei lavori non è stato individuato, ove

previsto ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell' articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).>>.

### **Art. 53**

*(Norme finanziarie relative alla legge regionale 9/2007 )*

1. Per le finalità previste dall' articolo 41 ter, comma 5 bis, della legge regionale 9/2007 , come introdotto dall'articolo 48, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

### **Capo III**

*Altre disposizioni in materia di risorse forestali*

### **Art. 54**

*(Modifica all' articolo 7 della legge regionale 10/2010 )*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole << e gli importi previsti >> sono sostituite dalla seguente: << previste >> e le parole << oggetto di adeguamento >> sono sostituite dalle seguenti: << adeguate o equiparate >>.